

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA**

VERBANO CUSIO OSSOLA

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI SERVIZI E
FORNITURE SOTTO SOGLIA**

INDICE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Ambiti di applicazione

Art. 3 - Procedura semplificata

Art. 4 - Principi

PARTE SECONDA – ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

Art. 5 - Affidamento diretto per esecuzioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro

Art. 6 - Affidamento per esecuzioni di lavoro, di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro e affidamento contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016

Art. 7 - Indagine di mercato

Art. 8 - Elenchi operatori economici

Art. 9 - Affidamenti a società in house

Art. 10 - Pagamenti

Art. 11 - Entrata in vigore

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, tenuto conto delle esigenze più frequenti della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, di seguito denominata “**Amministrazione**”, disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
2. Viene data attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato “**Codice**”, a seguito dell’abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 denominato “Codice dei contratti pubblici” .
3. L’Amministrazione, al fine del contenimento della spesa pubblica, ha l’obbligo, comunque, di ricorrere al Mercato della pubblica amministrazione (MEPA) per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiori alle soglie di rilievo comunitario, così come prevede art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Ha inoltre la facoltà di avvalersi anche di altri mercati elettronici, così come prevede la normativa vigente, quali le centrali di committenza regionali, e le convenzioni quadro stipulate da Consip S.P.A , della legge citata, o utilizzando i parametri prezzo - qualità come limiti massimi per stipulare contratti.

ARTICOLO 2

(Ambito di applicazione)

1. L’Amministrazione può procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie ricorrendo a *procedure semplificate* nel caso di:
 - a. affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato e per lavori in amministrazione diretta;
 - b. affidamento di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 per forniture e servizi, attraverso una procedura negoziata dopo la consultazione di almeno cinque operatori economici.

ARTICOLO 3

(Procedura semplificata)

1. Per procedura semplificata si intende:
 - a) affidamento diretto adeguatamente motivato;
 - b) lavori in amministrazione diretta in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio;

- c) procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

ARTICOLO 4 (Principi comuni)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, secondo *procedure semplificate*, ha lo scopo di assicurare processi più snelli nei casi in cui il ricorso agli ordinari procedimenti di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.
2. Il ricorso alle *procedure semplificate* deve comunque garantire:
 - a. il principio di economicità: uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione o nell'esecuzione del contratto;
 - b. il principio di efficacia: la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento del proprio scopo sono preordinati;
 - c. il principio della tempestività: esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d. il principio di correttezza: condotta leale e buona fede, sia nella fase di affidamento che di esecuzione;
 - e. il principio di libera concorrenza: effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f. il principio di non discriminazione e di parità di trattamento: una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g. il principio di trasparenza e pubblicità: la conoscibilità delle procedure di gara nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h. il principio di proporzionalità: l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i. il principio di rotazione: il non consolidarsi dei rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
3. La procedura semplificata tiene conto, anche, delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentono la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

ARTICOLO 5 (Affidamento diretto per esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro)

1. L'indagine preliminare di esplorazione del mercato è svolta, in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, per identificare le possibili soluzioni che possano soddisfare i fabbisogni dell'ente e i potenziali affidatari. A tal fine si

possono utilizzare le diverse piattaforme informatiche a disposizione (MEPA, CONSIP e Centrali di committenza regionale).

2. Per garantire i principi esposti nell'art. 4 del presente regolamento, l'Amministrazione, per affidamenti diretti di beni, servizi e lavori di importo inferiori a 40.000 euro, predispone una determina dirigenziale. Essa dovrà contenere l'indicazione delle necessità che s'intendono soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che s'intendono reperire e i criteri per la selezione dell'operatore economico e della relativa offerta.
3. Nella determina è indicato l'importo dell'affidamento, la relativa copertura contabile e l'avvenuta verifica dei requisiti di carattere generale dell'operatore economico individuato, previsti dalla normativa vigente. L'emissione del successivo ordinativo ha funzione di comunicazione con il fornitore per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, oltre che l'avvio del processo contabile.
4. L'eventuale stipula del contratto, nel rispetto della normativa vigente, avviene attraverso o corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o scrittura privata o modalità elettronica, qualora si siano utilizzate le piattaforme di acquisto telematiche previste.
5. E' possibile la negoziazione in via autonoma, utilizzando anche la cassa minute spese, per acquisti di beni e servizi di piccolo importo sotto la soglia di 1.000 euro, definiti "micro- acquisti" .

ARTICOLO 6

(Affidamento contratti di lavoro pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro e affidamento contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016)

1. L'Amministrazione, per i contratti di lavoro di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro e per contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, si avvale di una procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove presenti. Essi sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
2. L'attività dell'Amministrazione, nel rispetto dell'art. 4 del presente regolamento, si articolerà sostanzialmente in due fasi:
 - a. svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b. confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.
3. L'individuazione degli operatori economici, avverrà mediante avviso sul proprio sito web nella home page, per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che intendono presentare

un'offerta oppure mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti e, in particolar modo, dagli elenchi degli operatori economici presenti sulle piattaforme elettroniche per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni.

4. L'Amministrazione predispone una determina a contrarre. Essa dovrà contenere, oltre ai criteri e ai risultati nella scelta degli operatori economici selezionati, l'indicazione delle necessità che s'intendono soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che s'intendono reperire e il criterio per la scelta della migliore offerta.
5. Agli operatori selezionati e individuati dalla determina a contrarre è trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata o tramite lettera, un invito che deve contenere tutti gli elementi per formulare un'offerta.
6. Qualora gli operatori siano stati individuati attraverso piattaforme elettroniche per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni si può gestire la scelta del contraente interamente per via elettronica. Tale scelta deve comunque essere indicata nella determina a contrarre.
7. L'invito, trasmesso contemporaneamente a tutti gli operatori, deve contenere:
 - a. oggetto della prestazione, relative caratteristiche tecniche e professionali e importo complessivo stimato;
 - b. requisiti generali di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti previsti per l'inserimento nell'elenco;
 - c. termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa,
 - d. indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e. criterio di aggiudicazione e nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità prezzo gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f. la misura delle penali se prevista;
 - g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento l'eventuale richiesta di garanzie;
 - h. il nominativo del referente;
 - i. schema di contratto e capitolato tecnico se previsti.
8. La scelta del fornitore viene effettuata da una commissione giudicatrice nominata in sede di determina a contrarre, le sedute di gara devono essere pubbliche ad eccezione della fase di valutazione delle offerte, e le relative attività devono essere verbalizzate. Nel caso di procedura telematica la scelta dell'operatore è effettuata sulla base dei criteri inseriti, a priori, nella richiesta d'offerta.
9. La stipula del contratto, nel rispetto della normativa vigente, avviene attraverso o corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o scrittura privata o modalità elettronica, qualora si siano utilizzate le piattaforme di acquisto telematiche previste.

10. L'emissione del successivo ordinativo ha funzione di comunicazione con il fornitore scelto per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, oltre che l'avvio del processo contabile.

ARTICOLO 7 (Indagini di mercato)

1. L'indagine di mercato può essere svolta, in ragione del tipo e dell'entità dell'affidamento, anche attraverso l'utilizzo di cataloghi elettronici a disposizione dell'Amministrazione e, comunque, secondo le modalità ritenute più convenienti da parte dell'ente.
2. Per indagine s'intende un esame del mercato preordinato a conoscere le soluzioni disponibili e le caratteristiche del bene o del servizio necessario al fabbisogno dell'Amministrazione, i potenziali fornitori, nonché le condizioni economiche praticate. Tale fase non ingenera negli operatori economici nessuna certezza di affidamento dell'incarico.

ARTICOLO 8 (Elenchi operatori economici)

1. L'Amministrazione al fine dell'individuazione di potenziali fornitori utilizza gli elenchi presenti sulle piattaforme elettroniche a sua disposizione.
2. In alternativa l'Amministrazione pubblica sul proprio sito web, nella home page, per un periodo non inferiore a quindici giorni un avviso per manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per la fornitura di beni, servizi e lavori.

ARTICOLO 9 (Affidamenti a società in house)

1. L'art. 5 del Codice prevede la possibilità che l'aggiudicazione di una concessione o un appalto pubblico, da parte di una pubblica amministrazione a una persona giuridica di diritto pubblico o privato, non sia soggetta alle disposizioni del Codice solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a. l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b. oltrel'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
 - c. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati o di forme di partecipazioni tali da non esercitare un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
2. L'art. 192 del Codice, inoltre, prevede l'istituzione presso l'ANAC di un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano attraverso affidamenti diretti di proprie società *in house*.

3. L'affidamento *in house* di un contratto, avente per oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, deve essere preceduto da una valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house* e quindi da una valutazione di un ottimale uso di risorse pubbliche. L'Amministrazione dovrà motivare tale scelta, quindi, dando conto nella determina di affidamento dei benefici in termini di efficienza, efficacia e qualità dei servizi.

ARTICOLO 10 (pagamenti)

1. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Il pagamento può essere effettuato in presenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) con esito positivo. In assenza di tale documento i termini di cui sopra sono sospesi fino al momento di rilascio regolare del DURC o attivando eventuale procedura alternativa così come prevede l'art. 30 del Codice.

ARTICOLO 11 (entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte dell'Amministrazione ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet.
2. Per quanto riguarda situazioni non regolamentate dal presente regolamento l'Amministrazione farà riferimento alle norme generali del Codice dei contratti pubblici D. Lgs n. 50/2016.